



COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO

Città Metropolitana di Roma Capitale
Piazza Vittorio Emanuele III, 1 – 00069 Trevignano Romano

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE E LA CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ del _____

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI E CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI

Articolo 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e di quelli annessi a Istituti scolastici, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e delle strutture concesse in locazione e fruite dalla pubblica utenza e messe a disposizione del mondo sportivo.
2. Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli annessi a Istituti scolastici e le attrezzature in essi esistenti sono destinate all'uso pubblico e alla pratica dello sport agonistico, dilettantistico e professionistico, per il tempo libero dei cittadini nonché per favorire l'aggregazione e la solidarietà sociale.
3. L'Amministrazione Comunale garantisce alle diverse categorie d'utenza la possibilità d'accesso agli impianti.
4. La struttura alla quale compete l'attuazione della disciplina di cui al presente regolamento corrisponde al Servizio Sport del Comune di Trevignano Romano.

Articolo 2 - Definizioni

1. Di seguito come si intendono le definizioni:
 - a) per "Amministrazione" il Comune di Trevignano Romano;
 - b) per "impianto sportivo" il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive, sia di proprietà pubblica ed in diretta gestione, sia attinente alle istituzioni scolastiche;
 - c) per "attività sportiva" la pratica di una o più discipline sportive svolte a livello agonistico, amatoriale, ricreativo, educativo o rieducativa;
 - d) per "anno sportivo o sociale" l'arco temporale, in genere settembre-giugno, in cui si svolge la pratica delle discipline sportive;
 - e) per "ADOTTA UN IMPIANTO" l'insieme delle operazioni di apertura, pulizia, chiusura e manutenzione ordinaria affidate a terzi dietro corrispettivo economico stabilito in base alla grandezza e complessità dell'impianto o a patti di collaborazione tra Amministrazione e Cittadini, o ad altre forme di accordo legittimate da appositi atti;
 - f) per "concessione per la gestione" il rapporto nel quale a favore dell'affidatario si verifica una traslazione di funzioni e poteri pubblici propri dell'amministrazione concedente, con conseguente assunzione dei rischi e delle responsabilità connesse con la gestione del servizio;
 - g) per "assegnazione in uso" il provvedimento con il quale l'Amministrazione comunale autorizza l'uso di un impianto sportivo – per fasce orarie e calendari in un dato arco di tempo (di norma annuale, intendendoli perciò riferiti all'anno sociale e sportivo) o per utilizzi saltuari – per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;
 - h) per "concessionario" il soggetto gestore di un impianto sportivo, scelto nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente;
 - i) per "utilizzatore dell'impianto" il soggetto autorizzato all'uso temporaneo di un impianto sportivo;
 - l) per "tariffe" le somme che l'utilizzatore dell'impianto deve versare all'Amministrazione o al gestore
 - m) per "canone" l'importo che il gestore dell'impianto deve corrispondere all'Amministrazione a fronte dell'affidamento in gestione dell'impianto;

Articolo 3 - Fonti normative

1. Costituiscono fonti del presente Regolamento:

- Articoli 117 e 118 della Costituzione;
- Decreto Legislativo n° 242/1999 – campo di intervento del CONI;
- Statuto del CONI;
- Legge 91/1981 articolo 1 – attività sportiva;
- articolo 90 Legge 289/2002 comma 17 “disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica”;
- Legge Regione Lazio 20 giugno 2002 n. 15 – Testo Unico in materia di Sport;
- Legge 517/1997 e Legge 23/1996 in tema di gestione di palestre scolastiche;
- Decreto Legislativo 297/94 articolo 96;
- Decreto Ministero dell'Interno 18 marzo 1996 – definizione impianto sportivo;
- Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50;
- Legge Regionale - numero 11 del 06/04/2009 - Interventi per la promozione, il sostegno e la diffusione della sicurezza nello sport.
- Legge Regionale - n° 15 del 20/06/2002 - Testo unico in materia di sport.

Articolo 4 - Quadro delle competenze

1. Il Consiglio comunale:

- a) individua gli indirizzi generali per lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi cittadini, anche in ordine al loro razionale utilizzo e per la programmazione delle attività sportive e motorie;
- b) definisce, con il presente regolamento e con separati atti di indirizzo, la disciplina generale delle tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi.

2. La Giunta Comunale:

- a) stabilisce nell'ambito della disciplina generale o degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, le tariffe e le quote di contribuzione per l'uso degli impianti e le eventuali agevolazioni e svolge ogni altra funzione specifica individuata dalle disposizioni del presente regolamento;
- b) definisce gli indirizzi per la scelta del concessionario e/o utilizzatore della gestione degli impianti
- c) provvede, a seguito di apposita istruttoria tecnica, ad approvare le opere di miglioria e di manutenzione straordinaria.

3. Il Dirigente del Servizio Sport:

- a) provvede alla programmazione, sotto il profilo operativo, e all'affidamento della gestione e all'assegnazione in uso degli spazi degli impianti sportivi, secondo le modalità e i criteri stabiliti dal presente Regolamento.
- b) definisce tempi e modalità del procedimento per l'accoglimento delle richieste di assegnazione in uso degli impianti;
- c) provvede alla concessione e assegnazione in uso degli impianti, secondo quanto previsto dal presente Regolamento e collabora con il Settore Investimenti per l'esercizio dei conseguenti compiti di vigilanza e controllo;
- d) esercita ogni altro compito gestionale inerente lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi e la gestione dei relativi contratti.

Articolo 5 - Classificazione degli impianti sportivi comunali

1. Gli impianti sportivi comunali, in base all'analisi sulla presenza o meno di operatori economici potenzialmente interessati in un mercato concorrenziale, si distinguono in:

- a) *impianti aventi rilevanza economica*;

b) *impianti senza rilevanza economica.*

2. Gli impianti che per la loro particolare struttura e funzionalità, per la tipologia delle attività e delle iniziative che vi si svolgono e per l'ampiezza dell'utenza servita, sono produttivi di utili, sono classificati come impianti sportivi di rilevanza economica. Tali impianti saranno affidati mediante procedura ad evidenza pubblica.

Tutti gli altri impianti che, per caratteristiche, dimensioni e ubicazione sono improduttivi di utili o produttivi di introiti esigui, insufficienti a coprire i costi di gestione sono individuati come impianti senza rilevanza economica. Tali impianti avranno differenti forme di affidamento secondo le normative di settore.

Articolo 6 - Classificazione delle attività sportive

1. Gli impianti sportivi comunali sono destinati in primo luogo a favorire la diffusione delle attività sportive e motorie considerate come importante occasione di crescita individuale e di benessere rivolta a tutti i cittadini.

2. Gli impianti sportivi comunali sono concessi per:

- a) attività sportive e motorie inserite nell'ambito delle programmazioni didattiche e curricolari delle diverse istituzioni scolastiche presenti sul territorio comunale;
- b) attività sportive agonistiche promosse da Enti, Associazioni, Società Sportive affiliate al CONI o ad Enti di Promozione Sportiva legalmente riconosciuti;
- c) attività sportive amatoriali motorie formative e ricreative a favore di giovani, anziani, disabili, adulti, bambini promosse dall'associazionismo sportivo.

Articolo 7 – Tipologie di concessioni

1. Le tipologie delle concessioni a terzi sono le seguenti e vengono effettuate in base alle modalità disciplinate nel presente regolamento (articoli 10 - 15 - 17 – 20 - 22):

- a) assegnazione in uso (OCCASIONALE O ANNUALE);
- b) concessione per la gestione di impianti senza rilevanza economica;
- c) concessione per la gestione di impianti con rilevanza economica.

TITOLO II ASSEGNAZIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Articolo 8 – Programmazione delle assegnazioni in uso degli impianti sportivi

1. Alla programmazione ed all'assegnazione in uso di tutti gli impianti sportivi comunali per le attività di promozione e di avviamento alla pratica sportiva, per le sedute di allenamento, per lo svolgimento di campionati nazionali e/o minori, di gare e di manifestazioni ufficiali provvede il competente ufficio del Comune di Trevignano Romano.

2. L'uso degli impianti sportivi situati negli edifici scolastici, nelle giornate e negli orari liberi da impegni o necessità delle scuole, è determinato dal competente ufficio del Comune di Trevignano Romano sulla base delle norme di cui alle leggi n° 517/1977 e n° 23/1996 su parere favorevole del Dirigente Scolastico.

3. Ai fini della programmazione e della conseguente assegnazione degli spazi, deve essere in primo luogo valutata l'adeguatezza dell'impianto in relazione al tipo di attività che il richiedente intende praticarvi.

4. L'uso degli impianti sportivi comunali ha il suo fondamento in una concessione amministrativa soggetta a tutte le norme che regolano questa materia.

5. L'assegnazione in uso dell'impianto dà diritto ad esercitare esclusivamente le attività sportive indicate nell'atto di concessione.

Articolo 9 – Requisiti per l'assegnazione delle concessioni in uso

1. Le assegnazioni in uso finalizzate allo svolgimento di attività programmate hanno durata annuale e vengono rilasciate dall'Ufficio competente del Comune di Trevignano Romano per favorire:

- a) le associazioni la cui attività è finalizzata alla pratica sportiva e alla diffusione dello sport amatoriale, dell'educazione motoria dei settori giovanili;
- b) le associazioni e le società di Trevignano Romano regolarmente affiliate alle Federazioni e agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, competenti per la disciplina sportiva svolta;
- c) le associazioni iscritte a campionati di più elevata categoria;
- d) le associazioni (comprese quelle amatoriali) radicate sul territorio.

2. Uno stesso impianto sportivo può essere concesso a uno o più soggetti aventi i requisiti sopracitati compatibilmente con gli orari richiesti.

Articolo 10 – Criteri per le assegnazioni in uso annuale

1. Ai fini dell'assegnazione in uso annuale degli impianti sportivi l'ufficio preposto valuterà le richieste utilizzando la seguente tabella di criteri relativi all'anno sportivo precedente:

CRITERIO	PARAMETRO	PUNTEGGIO
ANZIANITA'	1 Punto per ogni anno	Fino a 10 punti

Articolo 11 – Procedure per le assegnazioni in uso annuale

1. Intendendo per annuale l'anno sociale e sportivo (in genere settembre-giugno), i soggetti di cui all'articolo 9 che richiedono l'uso degli impianti devono presentare istanza entro il 15 luglio di ogni anno, su apposito modulo disponibile sul sito internet del Comune da inviare al Servizio Sport che provvederà ad applicare i punteggi relativi e ad assegnare gli spazi entro l'inizio della stagione sportiva. Non sono soggette a tale termine le Istituzioni scolastiche per le attività scolastiche.

2. L'uso degli impianti sportivi che costituiscono parte integrante delle scuole pubbliche, nelle ore libere da impegni scolastici, è regolato in conformità alle norme di cui alle Leggi n° 517/1997 e n° 23/1996.

3. L'utilizzatore dell'impianto è tenuto a sottoscrivere per accettazione le condizioni che disciplinano l'assegnazione in uso e ad indicare il soggetto responsabile dell'uso dell'impianto.

4. L'utilizzatore dell'impianto è obbligato a munirsi, a sua cura e spese, di tutte le autorizzazioni prescritte dalla legge per lo svolgimento delle attività dallo stesso praticate.

5. Gli spazi disponibili sono tempestivamente concessi in uso ad altri eventuali utilizzatori di impianto interessati.

6. Non potrà essere assegnato l'uso degli impianti a società o associazioni che, in occasione di

precedenti assegnazioni in uso, non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi prescritti per l'utilizzo dell'impianto e risultino morosi nei confronti del Comune.

7. In caso di rinuncia di spazi assegnati in uso, l'utilizzatore dell'impianto ne dà comunicazione scritta al Comune entro la mattinata del giorno antecedente di fruizione. In caso contrario la concessione in uso verrà regolarmente conteggiata per il pagamento.

Articolo 12 - Uso degli impianti

1. L'utilizzatore dell'impianto risponde dei danni eventualmente provocati alla struttura, agli spazi e locali annessi (servizi igienici, spogliatoi, ecc.), ai beni e alle apparecchiature installate.

2. Il mancato rispetto del Regolamento o delle disposizioni impartite dal Servizio Sport comporta la decadenza della concessione degli spazi.

3. Il richiedente deve utilizzare l'impianto direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali la l'assegnazione in uso è stata accordata.

4. L'ufficio competente individua tra gli utilizzatori di uno stesso impianto sportivo, in via prioritaria, quello che risulta assegnatario di un numero di ore più elevato come il soggetto accreditato ad espletare le funzioni dell'“Adotta un impianto”. In alternativa per motivi tecnici e/o logistici possono essere individuati altri utilizzatori dell'impianto per espletare tale funzione.

5. L'Amministrazione comunale si riserva in ogni momento il controllo degli impianti sportivi assegnati in uso al fine di verificare la corrispondenza fra le assegnazioni in uso effettuate ed il loro utilizzo da parte degli utilizzatori dell'impianto nonché il buono stato manutentivo.

6. L'Amministrazione comunale è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che dovessero verificarsi a causa dell'uso da parte dei suddetti utilizzatori dell'impianto.

7. L'Amministrazione comunale non risponde di eventuali ammanchi o furti o incidenti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti derivanti direttamente dallo svolgimento delle attività rimesse all' utilizzatore dell'impianto.

8. L'Amministrazione comunale non risponde degli eventuali danni materiali che agli utenti ed ai terzi possono, comunque, derivare durante lo svolgimento delle attività direttamente gestite dal utilizzatore dell'impianto, cui competono le eventuali responsabilità. A tal fine l'utilizzatore dell'impianto prima del rilascio della assegnazione in uso dovrà esibire copia della polizza assicurativa RCT appositamente stipulata a tutela del pubblico, degli atleti e di tutte le persone che accedono agli impianti.

Articolo 13 - Divieto di sub – assegnazione in uso

1. Per nessun motivo, in nessuna forma o titolo gli utilizzatori possono consentire l'uso in sub-utilizzazione anche parziale e/o gratuito, dell'impianto a terzi. La violazione di tale divieto comporterà la revoca immediata della assegnazione d'uso ottenuta.

Articolo 14 - Sospensione e revoca delle concessioni in uso

1. L'ufficio comunale competente può sospendere temporaneamente le assegnazioni d'uso degli impianti sportivi nel caso in cui ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari

manifestazioni sportive o per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione degli impianti sportivi. La sospensione verrà comunicata agli utilizzatori degli impianti, ove le circostanze lo consentano, con anticipo di almeno 15 giorni.

2. Per le sospensioni nulla è dovuto nei confronti degli utilizzatori degli impianti.

3. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e nell'atto di assegnazione d'uso, il Comune ha la facoltà di revocare l'assegnazione d'uso, fermo restando l'obbligo per l'utilizzatore dell'impianto al risarcimento degli eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere nessun indennizzo, neppure sotto il profilo del rimborso spese.

4. L'ufficio comunale competente ha la facoltà di revocare le assegnazioni d'uso ovvero di non procedere a rilasciare assegnazioni d'uso quando i gli utilizzatori dell'impianto o i richiedenti l'uso risultino: a) morosi nel pagamento delle tariffe d'uso; b) trasgressori delle norme del presente Regolamento; c) portatori di danni intenzionali o derivati da negligenza alle strutture degli impianti sportivi.

Articolo 15 – Modalità per l'assegnazione occasionale

1. Utilizzazioni occasionali e straordinarie degli impianti comunali, non incluse nella programmazione annuale di cui al precedente articolo 9 commi 1 e 2, possono essere autorizzate previa richiesta espressa all'ufficio competente a condizione che risultino compatibili con le attività già programmate.

Articolo 16 – Tariffe

1. Per le assegnazioni d'uso annuali degli impianti sportivi comunali è dovuto il pagamento mensile delle tariffe approvate annualmente dall'Amministrazione Comunale.

2. Per l'uso occasionale degli impianti sportivi comunali, è dovuto da parte dei richiedenti il pagamento anticipato delle tariffe approvate annualmente dall'Amministrazione Comunale.

3. Gli impianti sportivi comunali non potranno essere assegnati in uso alle società che risulteranno non in regola con il pagamento delle tariffe d'uso dell'anno sportivo precedente.

TITOLO III CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI A RILEVANZA ECONOMICA

Articolo 17 – Modalità per la concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi a rilevanza economica

1. L'Amministrazione Comunale, qualora non provveda alla gestione diretta degli impianti sportivi, valuta l'opportunità di concederne a terzi la gestione degli impianti con rilevanza economica nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente.

2. Devono essere, in ogni caso, rispettati i principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità.

Articolo 18 – Durata delle concessioni

1. La durata delle concessioni varia a seconda della tipologia di impianto sportivo e viene stabilita nel relativo contratto di concessione.

Articolo 19 – Obblighi del concessionario

1. Il concessionario dovrà attenersi agli obblighi generali stabiliti nell'articolo 23 del presente regolamento e a quelli espressamente definiti nel contratto di concessione.

TITOLO IV CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI SENZA RILEVANZA ECONOMICA

Articolo 20 – Modalità per la concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi senza rilevanza economica

1. L'Amministrazione Comunale, qualora non provveda alla gestione diretta degli impianti sportivi senza rilevanza economica, valuta l'opportunità di concedere a terzi, mediante apposita convenzione, la gestione esclusiva degli impianti ai soggetti indicati all'articolo 9 del presente Regolamento nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa vigente.

2. L'Amministrazione comunale può procedere all'affidamento diretto sulla base della normativa vigente qualora si verifichi uno dei seguenti casi:

- a) qualora sul territorio di riferimento sia presente un solo soggetto che promuove la disciplina sportiva praticabile presso l'impianto;
- b) qualora il servizio di gestione dell'impianto sia affidato direttamente a società a capitale interamente o maggioranza pubblica costituita nelle forme dell'articolo 90 comma 17 lettera c della Legge 289/2002;
- c) qualora i soggetti sportivi operanti sul territorio su cui insiste l'impianto costituiscono un unico soggetto sportivo.

Articolo 21 – Durata delle concessioni

1. La durata delle concessioni varia a seconda della tipologia di impianto sportivo e viene disciplinata nell'atto di concessione.

Articolo 22 – Criteri generali per la scelta dell'affidatario per gli impianti sportivi a rilevanza non economica

1. Nella scelta dell'affidatario, che sarà operata da apposita Commissione nominata con determina dirigenziale, si tiene conto di norma:

- a) dell'esperienza nel Servizio;
- b) della qualificazione professionale degli istruttori, allenatori e operatori utilizzati;
- c) dell'organizzazione di attività a favore dei giovani, degli adulti, dei diversamente abili e degli anziani;
- d) della qualità del progetto di gestione;

- e) della compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto;
- f) della costituzione di ATS e dell'aggregazione di soggetti operanti sul territorio;
- g) di eventuali altri criteri, correlati alla specificità dell'impianto;
- h) dei requisiti previsti all'articolo 9 comma 1 del presente regolamento;

2. Lo stesso soggetto può essere concessionario di più impianti, se aggiudicatario di gara. In questo caso nell'assegnazione di impianti successivi al primo, a parità di punteggio, sarà data priorità a quei soggetti aventi titolo, privi di impianti.

TITOLO V OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI E/O UTILIZZATORI DEGLI IMPIANTI

Articolo 23 - Obblighi del Concessionario e/o utilizzatore dell'impianto

1. I concessionari e/o utilizzatori di qualsiasi tipologia di impianto sportivo sono obbligati a:

- a) rispettare e far rispettare il patrimonio comunale, anche mantenendo pulite tutte le attrezzature dopo il loro uso;
- b) rispettare e far rispettare le norme generali di uso e di comportamento;
- c) risarcire l'Amministrazione Comunale di ogni eventuale danno prodotto da atleti, dirigenti o spettatori alle attrezzature mobili e/o immobili in concessione e/o assegnazione in uso.

Nel caso di contemporaneo utilizzo dell'impianto da parte di più squadre, eventuali danni non imputabili con certezza ad una singola squadra o tesserato di essa, sono addebitati in parti uguali alle medesime. Qualora i danni siano prodotti da squadre ospiti, sono ritenute responsabili per queste ultime le squadre concessionarie e/o utilizzatrici di impianti e l'Ente organizzatore. A tal fine il concessionario e/o utilizzatore dell'impianto prima del rilascio della concessione e/o assegnazione in uso dovrà esibire copia della polizza assicurativa RCT appositamente stipulata;

d) utilizzare l'impianto solo per l'uso previsto nella concessione e/o assegnazione in uso, salvo diversa espressa autorizzazione da parte del Servizio competente;

e) regolare l'accesso all'impianto assegnato in modo che sia sempre garantita la presenza di almeno un tecnico o dirigente accompagnatore maggiorenne, responsabile per la società o gruppo di utenti, anche di ogni eventuale danno arrecato alle strutture;

f) regolare l'accesso di mezzi di trasporto (velocipedi compresi) nelle aree di pertinenza agli impianti dati in concessione e/o assegnazione in uso, limitando l'accesso ai soli mezzi di proprietà del concessionario e/o utilizzatore, al fine di garantire la destinazione d'uso delle pertinenze e dell'immobile tutto, aree cortilizie comprese, al fine di vietare il permanere di mezzi che possano ostacolare i soccorsi o il deflusso dalle uscite di sicurezza. La mancata osservanza di questa disposizione comporta la revoca della concessione, stante il pericolo insito nell'inosservanza della stessa;

g) consentire l'accesso al pubblico solo negli impianti idonei ad ospitare spettatori, in numero non superiore a quello previsto dalle normative del pubblico spettacolo;

h) riparare, in tempi congrui, eventuali danni agli impianti e alle attrezzature comunali causati da negligenza o inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento. Qualora il concessionario e/o utilizzatore non provveda alla riparazione dei danni arrecati, il Servizio competente procederà all'addebito diretto e totale dei costi sostenuti dall'Amministrazione Comunale per la riconduzione in pristino dell'impianto e delle sue attrezzature;

i) prestare il primo soccorso a coloro che sono presenti nell'impianto, avvisando tempestivamente il Servizio di Emergenza dell'Azienda Sanitaria Locale e utilizzando i presidi

di primo soccorso, previsti dalle rispettive federazioni e dagli enti di promozione sportiva, disponibili presso gli impianti medesimi;

l) informare i propri affiliati relativamente all'obbligo di osservanza delle disposizioni del presente Regolamento;

m) per le manifestazioni sportive in genere e per quelle extra sportive espressamente autorizzate, che richiedono l'installazione di particolari attrezzature non comunemente esistenti nell'impianto, i richiedenti devono provvedere a propria cura e spese alla fornitura, sistemazione e montaggio delle attrezzature necessarie;

n) il richiedente si assume ogni responsabilità civile e penale in ordine alla regolarità e conformità delle attrezzature installate alle norme vigenti in materia;

o) le operazioni di smontaggio devono avvenire nel più breve tempo possibile entro l'orario prestabilito e comunque immediatamente dopo l'effettuazione della manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per altre attività.

2. Gli utilizzatori degli impianti sportivi in uso annuale e occasionale sono inoltre tenuti a:

a) versare al Comune le tariffe stabilite annualmente in sede di approvazione di Bilancio comunale dal Consiglio Comunale medesimo, nelle modalità e termini previsti, evitando di diventare morosi.

b) rispettare gli orari indicati nella assegnazione in uso.

3. I concessionari degli impianti sportivi a rilevanza economica e senza rilevanza economica a seguito della stipula della concessione sono tenuti alla copertura dei costi delle utenze preferibilmente provvedendo alla voltura delle stesse salvo diversa condizione contrattuale; gli stessi concessionari sono autorizzati alla riscossione delle tariffe stabilite annualmente dall'amministrazione Comunale;

4- E' vietato richiedere tariffe superiori a quelle stabilite dal Comune di Trevignano Romano; l'inosservanza di tale disposizione può portare alla revoca immediata dell'affidamento in gestione dell'impianto sportivo di proprietà comunale.

Articolo 24 - Manutenzione ordinaria e straordinaria

1. Il Concessionario e/o utilizzatore dell'impianto è tenuto in via esclusiva, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria degli impianti e delle strutture concessi, nonché del manto erboso e delle aree a verde, ove esistenti.

2. Il concessionario e/o utilizzatore dell'impianto è tenuto, inoltre, alla sorveglianza, custodia e pulizia degli impianti e degli altri locali utilizzati (servizi igienici, spogliatoi ecc.) assumendosene i relativi oneri.

3. L'Amministrazione comunale è tenuta a provvedere a sue spese alle opere di manutenzione straordinaria.

4. Il Concessionario e/o utilizzatore dell'impianto, potrà svolgere, previo consenso dell'Amministrazione Comunale opere di manutenzione straordinaria secondo il quadro normativo e regolamentare vigente.

5. Per i concessionari degli impianti sportivi a rilevanza economica e senza rilevanza economica, al momento della consegna dell'impianto verrà redatto un verbale che conterrà lo stato di consistenza dell'impianto compreso l'inventario dei beni mobili.

Articolo 25 - Attrezzature e beni mobili

1. E' fatto esplicito divieto al concessionario di procedere a trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti e strutture concessi senza il consenso scritto dell'Amministrazione comunale nel rispetto di tutte le norme edilizie ed urbanistiche vigenti.
2. Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dall'Amministrazione comunale al concessionario e/o utilizzatore dell'impianto possono da questo, ad alcun titolo, essere alienati o distrutti.

TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 26 - Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto o citato nel presente regolamento, si rimanda alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. Per quanto attiene al funzionamento del campo da calcetto si rimanda all'allegato A) del presente regolamento, il quale potrà essere modificato con deliberazione di Giunta Comunale.

Articolo 27 - Norme transitorie

1. Restano in vigore le convenzioni pluriennali in corso alla data di adozione del presente regolamento alle condizioni nelle stesse stabilite; è facoltà del Comune di Trevignano Romano e del concessionario chiederne la revoca al fine di stipulare contestualmente una nuova convenzione coerente con le disposizioni stabilite dal presente Regolamento.

Articolo 28 – Eventi di protezione civile

1. In caso di calamità naturali e/o di grandi eventi che richiedessero l'immediata disponibilità di spazi pubblici per fronteggiare situazioni inerenti la protezione civile, tutti gli impianti potranno essere utilizzati, senza preavviso alcuno e senza che né gestore né utenza possano pretendere nessun tipo di indennizzo, rimborso o rivalsa.

Articolo 29 - Entrata in vigore e abrogazione di norme

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione di approvazione.
2. All'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quanto da esso previsto.

ALLEGATO A): REGOLAMENTO PER L'USO DEL CAMPO COMUNALE DA CALCETTO

ART. 1

Oggetto del presente regolamento è il Campo Comunale da calcetto in erba sintetica, ubicato all'interno del Campo Sportivo Comunale "Giulio Morichelli".

Il funzionamento del campo da calcetto è disciplinato dal presente Regolamento.

ART. 2

L'uso del Campo Comunale da calcetto è consentito dietro il pagamento di una tariffa oraria stabilita con delibera della Giunta Comunale. Il campo potrà essere concesso a titolo gratuito per attività legale alle attività sportive scolastiche della scuola primaria e secondaria.

ART. 3

Il Campo Comunale da calcetto deve essere utilizzato esclusivamente per il gioco del calcetto, ed è aperto con orari stabiliti dall'Amministrazione Comunale e resi noti al pubblico mediante l'apposizione di apposito cartello e la pubblicazione sul sito internet.

ART. 4

Tutte le persone che frequentano il Campo Comunale da calcetto siano esse adulte, ragazzi o bambini, sono tenute a seguire le presenti norme del Regolamento. Alle persone che non rispettano il presente Regolamento sarà interdetto l'accesso al campo.

ART. 5

E' obbligatoria la frequenza in abiti e comportamento decorosi.

E' fatto assoluto divieto di giocare sul campo a torso nudo.

Si raccomanda inoltre di astenersi da schiamazzi, urla, comportamenti ingiuriosi e comportamenti irrispettosi dell'ambiente educativo del luogo.

ART. 6

L'ingresso nel campo di calcetto avviene con scarpe necessariamente pulite. Le scarpe da gioco devono avere la suola adatta ai campi in erba sintetica, tipo calcetto o scarpe da ginnastica a suola liscia, onde evitare il danneggiamento del manto erboso.

E' assolutamente vietato l'uso di calzature bullonate o con tacchetti di qualsiasi genere (no a scarpe con 6 o 13 tacchetti o scarpe con tacchetti in ferro).

ART. 7

E' assolutamente vietato fumare all'interno del campo di calcetto, introdurre animali, biciclette, ciclomotori o motocicli. E' altresì assolutamente vietato consumare cibi di qualsiasi genere, versare bevande sul campo o gettarvi caramelle o gomme americane.

E' fatto obbligo ai giocatori di lasciare il campo da calcetto pulito al termine del gioco senza lasciare immondizie sul terreno.

E' fatto divieto di parcheggiare le biciclette o ciclomotori addossandoli alla rete di protezione campo.

ART. 8

Nel periodo di utilizzo del campo da calcetto, i singoli e/o le associazioni sono responsabili sia civilmente che penalmente di qualsiasi danno arrecato da azioni ed omissioni sia a se stessi che a terzi (passanti, spettatori, accompagnatori, immobili vicini, etc.).

ART. 9

L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per la custodia e lo smarrimento di oggetti o quant'altro smarrito o rotto presso il campo di calcetto.

ART. 10

Sono a carico delle Associazioni i pagamenti di qualsiasi tasse e/o spese varie per l'organizzazione e lo svolgimento di corsi e/o competizioni dalle stesse organizzate e preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

ART. 11

Qualora l'utilizzo del campo venga affidato ad una associazione in concessione, questa deve contenere l'utilizzo gratuito nelle ore scolastiche, al fine di consentire agli alunni di svolgere le attività didattiche.

ART. 12

La Giunta Comunale ha facoltà di applicare modifiche o aggiunte al presente Regolamento quando necessario.

ART. 13

La Polizia Locale è incaricata dei controlli e dell'irrogazione delle sanzioni per le violazioni al presente Regolamento applicando gli importi previsti all'art. 7 BIS del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000: Sanzioni da 25,00 a 500,00 euro e s.m.i..

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, si fa rinvio a quanto disposto dal Codice Civile e da ogni altra norma legislativa in materia.

ART. 14

Copia del presente Regolamento deve essere pubblicata sul sito internet del Comune affinché tutti gli interessati possano prenderne visione in qualsiasi momento.